

Lo schema di Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio adottato dall'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni costituisce un importante tassello delle politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma di discriminazione.

Alcune osservazioni relativamente al testo:

1. All'articolo 1 lettera i) quando si definisce il discorso d'odio, oltre al richiamo dell'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sarebbe utile anche far riferimento alla definizione presente nella Strategia e Piano di Azione delle Nazioni Unite ([https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech\\_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf](https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf)) in contrasto all'*hate speech* adottato nel settembre del 2020. Nel documento Onu per *hate speech* si intende "any kind of communication in speech, writing or behaviour, that attacks or uses pejorative or discriminatory language with reference to a person or a group on the basis of who they are, in other words, based on their religion, ethnicity, nationality, race, colour, descent, gender or other identity factor". Si tratta di includere fra le cause di discriminazione anche tutti i fattori legati alla propria identità, compresa quella di genere.
2. All'art.3 secondo comma dello Schema di Regolamento, a maggior precisione rispetto a quanto scritto, sarebbe necessario affermare che la libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira – debbano conciliarsi con quanto previsto all'interno della Costituzione Italiana e nei Trattati internazionali sia a livello universale che europeo in materia di diritti umani, nonché con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani.
3. Sempre all'articolo 3 secondo comma, in modo più netto si potrebbe sostenere che va sempre garantito il rispetto della dignità umana.
4. All'articolo 4 si fa un generico riferimento alla istigazione di reati e più in dettaglio all'articolo 604-bis del codice penale che però si limita a sanzionare chi commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi senza alcun riferimento al sesso, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. In mancanza di una disciplina a livello penalistico della lotta all'omofobia, sarebbe rilevante a livello culturale se nello Schema di regolamento si sanzionassero espressioni o comportamenti che vanno oltre la fattispecie tassativa di reato, legando la sanzione alle definizioni presenti all'articolo 21 della Carta europea e nel Piano Strategico delle Nazioni Unite.
5. All'articolo 7 comma 2, rispetto alle segnalazioni provenienti da associazioni rappresentative di interessi diffusi in materia di diritti umani, sarebbe utile aprire la possibilità di denuncia anche al singolo, nonché prevedere comunque un obbligo di presa in carico della denuncia da parte dell'Agcom e di indagine entro un dato periodo di tempo.

Roma, 3 ottobre 2022

Patrizio Gonnella

(consulente Coalizione Italiana per i diritti e le libertà civili nonché professore di sociologia e filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Roma 3)